

ALLEGATO F (*) - Tipologie di insediamenti di cui all'articolo 39

1. Attività energetiche:

1.1. Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW;

1.2. Raffinerie di petrolio e di gas;

1.3. Cokerie;

1.4. Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.

2. Impianti di produzione e trasformazione dei metalli.

3. Impianti di trattamento e rivestimento dei metalli.

4. Industria dei prodotti minerali:

4.1. Impianti per la produzione di clinker (cemento) o di calce viva;

4.2. Impianti per la produzione di amianto e la fabbricazione di prodotti dell'amianto;

4.3. Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli per la produzione di fibre di vetro;

4.4. Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli per la produzione di fibre minerali;

4.5. Impianti per la fabbricazione di tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle.

5. Industrie chimiche.

6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti.

7. Impianti di produzione di pneumatici.

8. Depositi di rottami.

9. Centri di raccolta dei veicoli fuori uso.

10. Impianti per la concia e/o tintura delle pelli e del cuoio.

11. Impianti destinati alla fabbricazione di pasta per carta, carta e cartoni.

12. Impianti per il trattamento di fibre tessili: operazioni di imbianchimento, mercerizzazione, stampa, tintura e finissaggio.

13. Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno.

14. Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.

15. Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

16. Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico.

Per le aziende agricole e gli allevamenti zootecnici si fa riferimento a quanto disposto dalla D.G.R. n. [2495/2006](#) e dalla D.G.R. n. [2439/2007](#).

(*) I limiti dimensionali indicati sono tratti dall'allegato 1 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".